

s.p.a

Firenze Via Pratese, 74 50145 Tel 055 373047 Fax: 055 3424221 **Pisa** Via M. Malpighi, 9 56121 Tel 050 985446 Fax: 050 3161582 **Grosseto** Via Aurelia Nord, 177 58100 Tel 0564 467098 Fax 0564 467098

## Articolo 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

- 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
- 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

